



Assunzione Albo Pretorio  
Dal 15-10-2020 al 28-10-2020  
338  
Il Messo *[Signature]*

# COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Provincia di Cosenza

Codice Fiscale 00391420783

☎ 0984 - 442007

FAX 0984 - 442185

✉ e-mail [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

PROT. N. 9094 del 15-10-2020

ORDINANZA N. 33 DEL 15/10/2020

**OGGETTO:** MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA dal 15/10/2020 al 28/10/2020

## IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 65 del 08 settembre 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA; DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DPCM 07/09/2020 nel territorio Regionale.

Richiamato, in particolare, il punto 2 della predetta ordinanza, ai sensi del quale "I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza";

Vista la nota dell'A.S.P. Cosenza - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria prot. n.95474 mail del 14 ottobre 2020 ore 14.12 mediante la quale si comunicava che \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, è partito da \_\_\_\_\_ con arrivo a Castiglione Cosentino 09/10/2020; Che da tale comunicazione si evidenzia che la suddetta persona è posta in quarantena con vigilanza attiva sul territorio comunale; Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via obbligatoria idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale di Castiglione Cosentino";

## ORDINA

CHE \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, è partito da \_\_\_\_\_ con arrivo a Castiglione Cosentino il 14/10/2020 sia sottoposta, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria residenza fino alla data di scadenza dei quattordici giorni (28/10/2020) individuati dalla data di arrivo indicata dall'ASP, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della dell'A.S.P. Cosenza - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria;

## DI NOTIFICARE

la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento;

Di inviare alla Polizia Municipale - alla ASP Calabria - al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.

### **DISPONE**

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a negativizzazione tampone, fatte salve eventuali e successive disposizioni; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  
F:TO SALVATORE MAGARO'